



Camera di Commercio
Cuneo

Guida alla cancellazione dei protesti

La presente guida è stata redatta nel modo più chiaro possibile, affinché sia strumento di facile consultazione, per fornire una panoramica completa sull'argomento a tutti gli operatori, soprattutto ai “non addetti ai lavori”.

La maggiore conoscenza delle normative e delle procedure che regolano la materia può contribuire ad accelerare i tempi per la cancellazione dei protesti dal Registro informatico, limitando così il danno d'immagine che la sussistenza di un protesto del proprio nominativo e/o della ragione sociale provoca ad ogni attività personale o d'impresa.

L'ufficio Protesti è a disposizione per chiarimenti o assistenza.

Sommario

| | pag. |
|--|-------------|
| Titoli di credito | 4 |
| Protesti | 4 |
| Elenchi protesti | 5 |
| Registro informatico dei protesti | 5 |
| Accesso al Registro informatico dei protesti | 6 |
| Cancellazione dei protesti cambiari: | |
| Cancellazione dei protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto | 6 |
| Cancellazione dei protesti di cambiali pagate oltre l'anno dalla data di levata del protesto | 7 |
| Cancellazione dei protesti di assegni | 7 |
| Cancellazione dei protesti di assegni o cambiali per erronea od illegittima levata | 8 |
| Annotazione di avvenuto pagamento | 8 |
| Presentazione dell'istanza | 9 |
| Pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio protesti | 9 |
| Informazioni aggiuntive | |
| Sanzioni amministrative | 10 |
| L'Autorità garante della privacy ed il diritto all'oblio | 11 |
| FAQ | 12 |
| Normativa di riferimento | 13 |
| Contatti | 14 |

Titoli di credito

Il titolo di credito è un documento contenente la promessa, da parte del debitore, di compiere un pagamento a favore del possessore dello stesso.

Il diritto di credito è incorporato nel titolo, quindi non può essere esercitato senza il possesso del documento (art. 1992 c.c.).

I più importanti e diffusi titoli di credito sono:

- **cambiale pagherò**, contenente la promessa fatta dal debitore di pagare alla scadenza concordata una somma di denaro (“pagherò”);
- **cambiale tratta**, contenente l'ordine che il creditore dà al debitore di pagare alla scadenza concordata una somma di denaro (“pagherete”);
- **assegno, bancario o postale**, contenente l'ordine rivolto dal debitore ad una banca di pagare a vista una somma determinata;
- **assegno circolare**, emesso da un istituto bancario autorizzato su richiesta del cliente, contenente la promessa di pagare a vista al prenditore la somma su di esso riportata;
- **vaglia cambiario**, emesso dalla Banca d'Italia su richiesta del cliente, contenente la promessa di pagare a vista al prenditore la somma su di esso riportata (equiparabile all'assegno circolare).

Gli assegni si differenziano dalla cambiale in quanto non sono strumento di credito, ma strumenti di pagamento.

Protesti

Il protesto è un atto pubblico redatto da un *ufficiale levatore* (ufficiale giudiziario, segretario comunale, notaio) nel quale si attesta in forma solenne il mancato pagamento del titolo di credito.

I termini previsti per legge per *levare* il protesto sono:

- per mancato pagamento di cambiali: entro un anno dalla data di emissione per le cambiali a vista ed entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza per quelle a data certa;
- per mancato pagamento di assegno: considerati i termini stabiliti per la tempestiva presentazione del titolo (art. 32 della Legge assegni “*otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica*”), entro la scadenza utile dello stesso termine di presentazione.

Il contenuto dell'atto di protesto è espressamente indicato dall'art. 71 della Legge cambiaria e dall'art. 63 della Legge assegni e prevede, obbligatoriamente:

- la data in cui è effettuata la richiesta di pagamento;
- il nome del soggetto richiedente la levata del protesto;
- l'indicazione del luogo in cui è levato il protesto;
- l'oggetto delle richieste;
- la corretta identificazione delle persone richieste, ossia nome, domicilio, luogo e data di nascita per le persone fisiche, denominazione sociale e sede per le società;
- le risposte avute dall'obbligato;
- la sottoscrizione del pubblico ufficiale.

Elenchi protesti

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 febbraio 1955, n. 77, come successivamente modificata dalla Legge 18 agosto 2000, n. 235, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti, entro il giorno successivo alla fine di ogni mese, trasmettono, al Presidente della Camera di commercio competente per territorio, l'elenco dei protesti levati fino al giorno 26 del mese (per esempio, l'elenco trasmesso entro il 1° agosto contiene i protesti levati dal 27 giugno al 26 luglio).

Entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione dell'elenco, l'Ufficio protesti provvede alla pubblicazione mediante iscrizione dei soggetti protestati nel Registro informatico dei protesti.

La Camera di commercio territorialmente competente è quella avente sede nella provincia in cui sono stati levati i protesti.

Registro informatico dei protesti

Il Registro informatico dei protesti è la banca dati contenente le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di cambiali e assegni.

E' stato istituito dalla Legge 18 agosto 2000 n. 235, in sostituzione del tradizionale bollettino cartaceo che veniva pubblicato dalla Camera di commercio, sulla base di un elenco dei soggetti protestati, trasmesso dal Presidente del Tribunale.

L'adozione di un sistema informatizzato ha garantito maggiore completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale, accrescendo il livello di certezza e trasparenza nei rapporti commerciali.

Per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, nel Registro devono essere inseriti i dati anagrafici completi del debitore, ovvero:

- il numero progressivo all'interno dell'elenco;
- la data ed il luogo della levata o della registrazione;
- il nome ed il domicilio del richiedente il pagamento, se persona fisica, ovvero la denominazione e la sede sociale, se trattasi di soggetto diverso;
- il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato, se si tratta di persona fisica, o la denominazione e la sede se si tratta di soggetto diverso;
- il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, l'indicazione della data e del luogo di nascita se si tratta di persona fisica;
- la natura del titolo di credito;
- la data di scadenza se si tratta di cambiale o vaglia cambiario;
- la valuta;
- l'ammontare della somma dovuta;
- i motivi del rifiuto di pagamento.

Il legislatore non ha previsto l'inserimento del nominativo del creditore e pertanto, dal Registro informatico dei protesti, non è possibile estrapolare alcuna informazione che permetta di identificare il beneficiario dell'assegno o della cambiale protestata.

Accesso al Registro informatico dei protesti

Chiunque ne abbia interesse può accedere al Registro informatico dei protesti.

L'accesso può avvenire attraverso gli sportelli camerali o i terminali remoti degli utenti collegati al sistema informativo della Camera di commercio mediante il servizio web Telemaco.

La consultazione è effettuata a livello nazionale, relativamente alla situazione degli ultimi cinque anni, ed è soggetta al versamento dei diritti di segreteria secondo gli importi vigenti.

Le notizie riguardanti i protesti, se non cancellate prima a seguito di apposita istanza (che dimostra l'avvenuto pagamento dei titoli) o a seguito dell'emissione del decreto di riabilitazione oppure per ordine di un Giudice, sono conservate per un tempo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione.

La Camera di commercio territorialmente competente per la cancellazione dei protesti è la stessa che li ha pubblicati.

Cancellazione dei protesti cambiari

Cancellazione di protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto

Il debitore che, entro un anno dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti, depositando formale istanza, indirizzata al Presidente della Camera di commercio territorialmente competente, presso l'Ufficio protesti della medesima.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- effetto protestato ed atto di protesto, entrambi in originale (in assenza degli originali, attestazione di deposito vincolato al legittimo portatore del titolo emessa da un istituto di credito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290);
- quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal beneficiario oppure, in alternativa, quietanza di avvenuto pagamento rilasciata dall'Istituto di credito o timbro "PAGATO" apposto sul titolo stesso e sull'atto di protesto dall'istituto di credito con l'indicazione della data e l'apposizione della firma leggibile dell'impiegato (con allegata fotocopia del documento di identità dell'impiegato che firma);
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

I modelli di istanza sono scaricabili dalla seguente pagina del sito camerale:

www.cn.camcom.gov.it/it/regolazione-del-mercato/registro-informatico-protesti/cancellazione-protesti-e-altre-annotazioni.

Cancellazione di protesti di cambiali pagate oltre l'anno dalla data di levata del protesto

Il debitore che abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario oltre l'anno dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione solo dopo aver ottenuto la *riabilitazione* da parte del Tribunale di residenza in corso (ai sensi dell'articolo 17 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni).

A tal fine il protestato, che non deve aver subito ulteriore protesto, inoltra una richiesta al Presidente del Tribunale competente per comune di residenza.

Ottenuto il Decreto di riabilitazione, il protestato presenta, alla Camera di commercio competente, istanza di pubblicazione dello stesso e di cancellazione del protesto.

Alla domanda per la Camera di commercio devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia conforme del Decreto di riabilitazione;
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- dei diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

I modelli di istanza sono scaricabili dalla seguente pagina del sito camerale:

www.cn.camcom.gov.it/it/regolazione-del-mercato/registro-informatico-protesti/cancellazione-protesti-e-altre-annotazioni.

Cancellazione dei protesti di assegni

La normativa vigente in materia di assegni, diversamente da quanto previsto per la cambiale ed il vaglia cambiario, non consente l'immediata cancellazione dal Registro informatico dei protesti dell'assegno pagato dopo il protesto, in quanto occorre salvaguardare la funzione propria dell'assegno: mezzo di pagamento che implica l'esistenza della provvista, presso l'istituto di credito, fin dalla data di emissione dell'assegno stesso.

Il protesto di un assegno, anche se pagato entro sessanta giorni dalla data di presentazione all'incasso (v. pag. 10), deve rimanere pubblicato nel Registro informatico dei protesti per almeno un anno, decorso il quale il protestato che abbia pagato l'assegno e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto a richiedere la riabilitazione.

Trascorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del protesto, il soggetto interessato inoltra, al Presidente del Tribunale di residenza, una richiesta di riabilitazione. Ottenuto il Decreto di riabilitazione, il protestato presenta, alla Camera di commercio competente, istanza di pubblicazione dello stesso e di cancellazione del protesto.

Alla domanda per la Camera di commercio devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia conforme del Decreto di riabilitazione;
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

I modelli di istanza sono scaricabili dalla seguente pagina del sito camerale:

www.cn.camcom.gov.it/it/regolazione-del-mercato/registro-informatico-protesti/cancellazione-protesti-e-altre-annotazioni.

Cancellazione di protesti di assegni o cambiali per erronea od illegittima levata del protesto

La domanda può essere presentata dagli ufficiali levatori, dalle aziende di credito e da chiunque ritenga di essere stato protestato illegittimamente od erroneamente.

Per quanto riguarda l'istanza presentata dal protestato, si precisa che la Camera di commercio di Cuneo non entra nel merito della levata del protesto, ritenendo di avere poteri di decisione limitati alle sole ipotesi di erroneità od illegittimità **formale** attinenti la levata del protesto.

Le questioni relative al merito ed ai rapporti sostanziali inerenti il titolo di credito (es. controversie contrattuali, titoli di credito dati in garanzia, firma apocrifa, truffe, ecc.) possono essere conosciute solo dall'Autorità giudiziaria ordinaria, attivando un ricorso ex art. 700 c.p.c. o dal Giudice di pace per ricorso contro la reiezione dell'istanza.

La domanda deve essere presentata con i seguenti allegati:

- documentazione in copia, con originale in visione, atta a dimostrare l'illegittimità o l'erroneità della levata (in presenza di conforme dichiarazione dell'Ufficiale levatore, non è richiesta ulteriore documentazione);
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

I modelli di istanza sono scaricabili dalla seguente pagina del sito camerale:

www.cn.camcom.gov.it/it/regolazione-del-mercato/registro-informatico-protesti/cancellazione-protesti-e-altre-annotazioni.

Annotazione di avvenuto pagamento

Il soggetto che abbia subito il protesto di una cambiale e abbia effettuato il pagamento oltre i dodici mesi dalla data di levata del protesto, ovvero abbia subito protesto di un assegno e che, successivamente, ne abbia effettuato il pagamento ma che, in quanto non ancora decorso l'anno di pubblicazione obbligatoria, non possa chiederne la cancellazione, può presentare istanza al fine di ottenere l'annotazione di avvenuto pagamento.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- effetto protestato ed atto di protesto, entrambi in originale (in assenza degli originali, attestazione di deposito vincolato al legittimo portatore del titolo emessa da un istituto di credito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290);
- quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal creditore oppure, in alternativa, quietanza di avvenuto pagamento rilasciata dall'istituto di credito o timbro "PAGATO" apposto sul titolo stesso e sull'atto di protesto dall'istituto di credito con l'indicazione della data e l'apposizione della firma leggibile dell'impiegato (con allegata fotocopia del documento di identità dell'impiegato che firma);
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

I modelli di istanza sono scaricabili dalla seguente pagina del sito camerale:

www.cn.camcom.gov.it/it/regolazione-del-mercato/registro-informatico-protesti/cancellazione-protesti-e-altre-annotazioni.

Presentazione della domanda

Le domande di cui ai paragrafi precedenti, di competenza territoriale della Camera di commercio di Cuneo, possono essere depositate:

- presso gli sportelli camerale, dal richiedente o da un eventuale presentatore, con contestuale pagamento dei diritti di segreteria o allegando l'attestazione di pagamento effettuato sul conto corrente postale n. 108126, intestato alla Camera di commercio di Cuneo, indicando come causale "istanza protesti";
- a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo – Ufficio protesti – Via Emanuele Filiberto n. 3 – 12100 Cuneo", allegando l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria effettuato sul conto corrente postale n. 108126, intestato alla Camera di commercio di Cuneo, indicando come causale "istanza protesti".

Pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio protesti

Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, il Dirigente responsabile dell'Ufficio protesti provvede sulla stessa e, conseguentemente, l'Ufficio protesti, entro e non oltre cinque giorni, dà effetto al provvedimento adottato.

Dell'accoglimento o della reiezione dell'istanza viene data comunicazione all'interessato all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza.

In caso di reiezione dell'istanza, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il giudice competente è il Giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

§§§§§ §§§ §§§§§

Informazioni aggiuntive

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative collegate al mancato pagamento di assegno sono previste dalla L. 386 del 15 dicembre 1990 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari” e successive modifiche.

In sintesi:

- per gli assegni emessi senza provvista, qualora il debitore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione all'incasso, non provveda al pagamento dell'importo dell'assegno comprensivo della penale, degli interessi e delle spese di protesto, il pubblico ufficiale che ha levato il protesto è tenuto ad inviare alla Prefettura territorialmente competente il nominativo del soggetto che non ha effettuato il pagamento dell'assegno nei termini prestabiliti. La Prefettura irroga la sanzione pecuniaria e provvede a segnalare i nominativi insolventi e le correlate sanzioni alla Banca d'Italia, ai fini del loro inserimento nelle rispettive sezioni della Centrale di Allarme Interbancaria;
- per gli assegni emessi senza autorizzazione è prevista l'immediata comunicazione alla Prefettura, a prescindere dall'avvenuto pagamento dell'assegno entro i sessanta giorni dalla data di presentazione all'incasso.

Per informazioni dettagliate ed esaustive è necessario contattare l'Ufficio della Prefettura competente territorialmente.

Per controllare l'eventuale iscrizione alla CAI è necessario rivolgersi alle filiali della Banca d'Italia.

Attenzione!

Il pagamento di un assegno protestato, anche se effettuato nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione all'incasso, non evita l'iscrizione del protesto nel Registro informatico dei protesti.

L'Autorità garante della privacy e il diritto all'oblio

Come già indicato in precedenza, la Legge 235/2000 prevede che la notizia di ciascun protesto sia conservata nel Registro informatico dei protesti al massimo per cinque anni dalla data di registrazione.

Trascorso tale periodo, anche se non è stata richiesta la cancellazione, questa avviene in modo automatico ed interviene, a favore dell'interessato, il **diritto all'oblio**: il protesto, oltre che cancellato, deve considerarsi a tutti gli effetti come mai avvenuto, concetto ribadito con varie pronunce dall'Autorità garante.

Conseguentemente i dati relativi al protesto devono essere cancellati/aggiornati da tutte le banche dati o archivi paralleli, anche privati (istituti di credito e società che erogano finanziamenti).

Solo le Camere di commercio sono preposte ufficialmente alla tenuta del Registro informatico dei protesti, che dà pubblicità al protesto, e all'aggiornamento in tempo reale delle informazioni contenute.

Quindi:

- se un soggetto è inserito nel Registro, è protestato
- se un soggetto non è inserito nel Registro NON è protestato.

Alle risultanze della Camera di commercio devono adeguarsi tutti i soggetti.

Per verificare i propri dati nel Registro informatico dei protesti basta richiedere una visura presso gli sportelli di qualsiasi Camera di commercio.

Presso l'ufficio protesti della Camera di commercio di Cuneo è possibile ottenere informazioni dettagliate e la documentazione necessaria per, eventualmente, contattare l'ufficio del Garante.

FAQ

Quando posso essere soggetto a levata di protesto?

Quando non pago una cambiale entro la data di scadenza, quando emetto un assegno senza provvista o senza autorizzazione.

Chi pubblica i protesti?

La Camera di commercio con sede nella stessa provincia in cui sono stati levati i protesti.

Quando vengono pubblicati i protesti?

Gli elenchi dei protesti sono pubblicati nel Registro informatico dei protesti entro i primi dieci giorni dal loro ricevimento e contengono i protesti levati fino al giorno 26 di ogni mese (per esempio, l'elenco trasmesso entro il 1° agosto contiene i protesti levati dal 27 giugno al 26 luglio).

Quale Camera di commercio è competente per le istanze dei protesti?

E' competente la Camera di commercio che ha provveduto alla loro pubblicazione. La pratica è evasa nel termine massimo di venticinque giorni.

Se pago l'assegno entro i sessanta giorni dalla data di presentazione all'incasso, vengo protestato ugualmente?

Il pagamento di un assegno protestato, anche se effettuato nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione all'incasso, non evita l'iscrizione del protesto nel Registro informatico dei protesti.

Posso cancellare il protesto di un assegno subito dopo il pagamento?

La cancellazione del protesto di un assegno può essere richiesta decorso un anno dalla sua pubblicazione. Per la cancellazione del protesto di un assegno si deve chiedere la riabilitazione, ai sensi della L. 108/96, al Presidente del Tribunale di residenza in corso (decorso un anno dalla data di pubblicazione del protesto, anche se il pagamento è avvenuto immediatamente dopo il protesto). Ottenuta la riabilitazione da parte del Tribunale si presenta istanza alla Camera di commercio competente per la pubblicazione della riabilitazione e la conseguente cancellazione del protesto.

Perché è comunque opportuno pagare l'assegno entro sessanta giorni dalla data di presentazione all'incasso, se vengo ugualmente protestato?

Per evitare l'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte della Prefettura e l'iscrizione alla CAI (Centrale di allarme interbancaria).

Per cancellare il protesto di una cambiale è sufficiente la quietanza liberatoria del creditore?

No, è necessario avere il titolo in originale oppure, in alternativa, l'attestazione di avvenuto deposito vincolato rilasciata da un istituto di credito ai sensi del DPR 290/1975.

La quietanza liberatoria di una cambiale protestata deve essere autenticata?

No, è sufficiente che sia in originale, su carta intestata se il creditore è una persona giuridica, corredata dal documento di identità del sottoscrittore della quietanza liberatoria.

In alternativa, la quietanza di avvenuto pagamento può essere rilasciata dall'istituto di credito anche con apposizione di timbro "PAGATO" sul titolo stesso e sull'atto di protesto, con l'indicazione della data e la firma leggibile dell'impiegato (con allegata fotocopia del documento di identità dell'impiegato che firma).

Chi conserva il titolo protestato?

Normalmente il creditore.

Nelle visure protesti rilasciate dalla Camera di commercio è indicato anche il nome del creditore?

No, in quanto non viene riportato nell'atto di protesto.

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, “Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario” (c.d. “Legge cambiaria”);
- Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, “Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia” (c.d. “Legge assegni”);
- Legge 12 febbraio 1955, n. 77 “Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari”;
- D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290, art. 9 “Cancellazione dall’elenco dei protesti”;
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”;
- Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 e successive modificazioni “Disposizioni in materia di usura”;
- Decreto Ministeriale 9 agosto 2000, n. 316 “Regolamento recante le modalità di attuazione del Registro informatico dei protesti, a norma dell’articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480”;
- Legge 18 agosto 2000, n. 235 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari”;
- Circolare del Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato, n. 3.512 del 30 aprile 2001, “Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto di pagamento assegni bancari (All. 1) ed elenco motivi di rifiuto di pagamento vaglia cambiari e tratte accettate (All. 2)”;
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”.



CONTATTI

Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Cuneo

Via Emanuele Filiberto n. 3

Centralino: tel 0171.318711

Ufficio Protesti: 0171.318820

e-mail: protesti@cn.camcom.it

Sportello: 0171/318.788-704

e-mail: cccuneo@cn.camcom.it

www.cn.camcom.gov.it/protesti

PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it

sede di Alba

Piazza Urbano Prunotto n. 9/a

tel. 0173.292550

e-mail: ccalba@cn.camcom.it

sede di Mondovì

Via Quadrone n. 1

tel. 0174.552022

e-mail: ccmondovi@cn.camcom.it

sede di Saluzzo

Via Fiume n. 9

tel. 0175.42084

e-mail: ccsaluzzo@cn.camcom.it

Apertura al pubblico:

mattino, dal lunedì al venerdì: 9.00-12.00

pomeriggio, il martedì e il giovedì: 14.30-15.30

versione 2.0 2017